



Comune di Pisa

**Regolamento
per la disciplina
delle pubbliche affissioni
e per l'applicazione del
Diritto sulle pubbliche affissioni**

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 19 del 29.04.2010

Indice

Capo I – Disciplina generale

Articolo 1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

Articolo 2 – Modalità di gestione

Articolo 3 – Funzionario responsabile

Capo II – Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 4 – Finalità e caratteristiche del servizio

Articolo 5 – Impianti per le pubbliche affissioni

Articolo 6 – Prenotazioni – Registro cronologico

Articolo 7 – Modalità per lo svolgimento del servizio

Articolo 8 – Annullamento della commissione – Mancanza di spazi disponibili

Capo III – Diritto sulle pubbliche affissioni – Tariffe

Articolo 9 – Classificazione del Comune

Articolo 10 – Deliberazione delle tariffe

Articolo 11 – Categoria delle località

Articolo 12 – Soggetto passivo

Articolo 13 – Maggiorazioni

Articolo 14 – Riduzioni

Articolo 15 – Esenzioni

Capo IV – Sanzioni, interessi, recuperi, rimborsi

Articolo 16 – Importi minimi per i recuperi

Articolo 17 – Rimborsi

Articolo 18 – Controlli e sanzioni

Capo V – Norme transitorie e finali

Articolo 19 – Norma transitoria

Articolo 20 – Rinvio

Articolo 21 – Entrata in vigore

Articolo 22 – Abrogazione espressa

Allegato "A" – Elenco delle località della categoria speciale

Capo I - Disciplina generale

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

1) Il presente Regolamento disciplina il servizio delle pubbliche affissioni e determina le modalità per l'applicazione del Diritto sulle pubbliche affissioni, nell'ambito del territorio comunale, integrando le disposizioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 – Modalità di gestione

1) La gestione del servizio delle pubbliche affissioni e la gestione e riscossione, anche coattiva, del Diritto sulle pubbliche affissioni sono affidate dal Comune di Pisa alla Società Entrate Pisa S.p.a. (S.E.PI. S.p.a.) che vi provvede in qualità di soggetto gestore.

2) I rapporti fra il Comune di Pisa e la suddetta Società sono disciplinati da apposito contratto di servizio.

Articolo 3 - Funzionario responsabile

1) La Società Entrate Pisa S.p.a., in quanto soggetto gestore, designa un funzionario responsabile, al quale, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 507/1993, sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti, e dispone i rimborsi, inoltre cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, di liquidazione e di accertamento, ed eroga le sanzioni amministrative.

2) La predetta Società comunica al Comune il nominativo e la qualifica del funzionario designato, entro il termine di 15 giorni dalla designazione.

Capo II – Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 4 – Finalità e caratteristiche del servizio

1) Il Comune di Pisa, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione, negli impianti a ciò destinati, di manifesti, costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché, nei limiti previsti dal successivo comma, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2) La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni non può superare m² 7.000, di cui m² 2.100 destinati alle affissioni prive di rilevanza economica e m² 4.900 destinati alle affissioni di natura commerciale.

3) Le affissioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica sono quelle rientranti nelle fattispecie di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 507/1993; sono considerate di natura commerciale tutte le altre affissioni.

4) Ai sensi dell'art. 20-bis del D.Lgs. 507/1993, ai soggetti di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo sono riservati, in esenzione dal Diritto sulle pubbliche affissioni, il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti. Le relative richieste devono limitarsi ad affissioni la cui durata non può superare 7 giorni, per un numero massimo di 30 manifesti. Nel caso in cui le richieste di affissione siano maggiori rispetto alla disponibilità degli spazi riservati, si procede secondo l'ordine cronologico delle richieste.

Articolo 5 - Impianti per le pubbliche affissioni

1) Il Comune si dota di un Piano degli impianti per le pubbliche affissioni con il quale sono definiti:

- il numero degli impianti e dei moduli (un modulo = un foglio di cm 70x100) per le pubbliche affissioni, suddivisi tra impianti per affissioni commerciali, per affissioni prive di rilevanza economica, e, fra queste ultime, per annunci mortuari;
- le tipologie di impianti, suddivise nelle seguenti categorie: tabelle, standardi monofacciali, standardi bifacciali, poster;
- la localizzazione degli impianti nel territorio comunale, individuando distintamente gli impianti per le affissioni commerciali, quelli per le affissioni prive di rilevanza economica e, fra questi ultimi, quelli per annunci mortuari.

2) Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione del messaggio da spazi pubblici, per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

3) La collocazione degli impianti avviene in base alle previsioni del suddetto Piano e nel rispetto di quanto dispongono il Codice della Strada, il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, le disposizioni

legislative vigenti nonché le norme del presente Regolamento.

4) La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, deve essere la più idonea ad assicurare ai cittadini la conoscenza delle informazioni in essi contenute, in modo da favorire la loro partecipazione all'amministrazione locale e l'esercizio dei diritti. I manifesti di natura commerciale sono collocati negli impianti destinati a tale scopo.

5) Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere negli impianti destinati ad una delle classi anzidette e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di impianti non utilizzati nelle altre classi, la Giunta Comunale, su proposta del funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di tre mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento e dal Piano degli impianti per le pubbliche affissioni. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio torna ad essere svolto secondo l'ordinaria ripartizione degli impianti. Qualora dovessero essere confermate le eccedenze e le disponibilità che hanno motivato la deroga, il funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi, che il Comune può recepire mediante approvazione di idonea modifica del presente Regolamento e del Piano degli impianti per le pubbliche affissioni.

6) Il Comune ha facoltà di spostare gli impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento allorché risulti necessario per esigenze di servizio, di circolazione stradale, per la realizzazione di opere pubbliche o per altre ragioni di interesse pubblico.

Articolo 6 - Prenotazioni – Registro cronologico

1) L'affissione si intende prenotata nel momento in cui perviene al soggetto gestore la richiesta di commissione, accompagnata dalla copia della ricevuta di versamento comprovante l'avvenuto pagamento del Diritto nell'importo dovuto, salvo i casi di esenzione.

2) Le richieste sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie relative alle stesse, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.

3) Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni del soggetto gestore e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

4) Il committente può chiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti; in tal caso si applica la prevista maggiorazione del Diritto.

Articolo 7 - Modalità per lo svolgimento del servizio

1) I manifesti devono essere fatti pervenire al soggetto gestore, nei giorni e nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

2) I manifesti devono essere accompagnati da una richiesta di commissione, nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;

b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

3) Oltre alle copie da affiggere deve essere inviata all'ufficio una copia da conservare per documentazione.

4) Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal registro cronologico di cui al precedente articolo 6 del presente Regolamento.

5) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Su ogni manifesto viene impresso il timbro dell'ufficio affissioni del soggetto gestore, con la data di scadenza prestabilita.

6) I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa richiesta di commissione formale e la documentazione comprovante l'avvenuto versamento del Diritto nella misura dovuta, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, sono inviati al macero senz'altro avviso.

7) A partire dal giorno in cui l'affissione è stata effettuata al completo, il soggetto gestore, su richiesta del committente, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

8) Il soggetto gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9) Il servizio d'urgenza di cui all'art. 22, comma 9, del D.Lgs. 507/1993, viene reso compatibilmente con le esigenze di servizio ed in base all'organizzazione dello stesso. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del Diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.

10) Nell'ufficio affissioni del soggetto gestore devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe

del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

11) L'eventuale applicazione di adesivi, strisce e similari su manifesti già affissi è considerata nuova e distinta affissione ed è pertanto soggetta al pagamento del relativo Diritto. Altrettanto per la richiesta di apposizione di strisce e similari contestualmente all'affissione di un manifesto.

12) Eventuali osservazioni o reclami concernenti l'effettuazione delle affissioni possono essere presentati in forma scritta al soggetto gestore entro la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo entro il suddetto termine comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio.

Articolo 8 - Annullamento della commissione – Mancanza di spazi disponibili

1) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche è considerato caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data in cui era stata richiesta l'affissione, il soggetto gestore provvede a darne tempestiva comunicazione scritta al committente.

2) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla data di presentazione della richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

3) Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il committente può annullare la commissione con avviso da inviare al soggetto gestore entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni nei casi stessi previste. In tali casi l'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale il soggetto gestore rimborsa integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio del soggetto gestore per 30 giorni e, per disposizione del funzionario responsabile, possono essere restituiti allo stesso committente con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

4) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto. L'annullamento della richiesta di affissione deve in tal caso pervenire al soggetto gestore almeno il giorno precedente a quello previsto per l'inizio dell'affissione; a tal fine fa fede il timbro d'arrivo all'ufficio affissioni.

5) Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, il soggetto gestore provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro 3 giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, il soggetto gestore provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note al committente e rimborsa, entro 90 giorni, al committente i diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione del committente presso l'ufficio del soggetto gestore per 30 giorni, scaduti i quali sono inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

Capo III – Tariffe del Diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 9 - Classificazione del Comune

1) Il Comune di Pisa è collocato nella Classe III di cui all'art. 2 del D.Lgs. 507/1993.

2) Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione che comportino la modifica della classe di appartenenza, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il termine indicato nell'articolo seguente, disponendo contestualmente l'adeguamento delle tariffe.

Articolo 10 - Deliberazione delle tariffe

1) Con riferimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, dall'art. 4 e dall'art. 19 del D.Lgs. 507/1993, le tariffe del Diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno; in caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

2) La tariffa è dovuta per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura e per il periodo stabiliti.

3) Copia della deliberazione è trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'adozione, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 507/1993.

Articolo 11 – Categoria delle località

1) Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 507/1993, le località del territorio comunale sono suddivise in due categorie, denominate "normale" e "speciale", in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione del Diritto

sulle pubbliche affissioni e limitatamente alle affissioni commerciali.

2) La Giunta Comunale, in sede di deliberazione delle tariffe, stabilisce la misura della maggiorazione da applicare alle tariffe della categoria speciale, entro il limite massimo del 150% della tariffa base. In mancanza di modifica, la maggiorazione si intende prorogata di anno in anno.

3) Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono indicate nell'elenco allegato al presente Regolamento del quale costituisce parte integrante e sostanziale (allegato "A").

Articolo 12 – Soggetto passivo

1) Il Diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Articolo 13 - Maggiorazioni

1) Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il Diritto è maggiorato del 50%.

2) Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il Diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

3) Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del Diritto.

4) Per le affissioni di carattere commerciale effettuate nella categoria speciale si applica la maggiorazione fino al 150% della tariffa base, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

5) In relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, la Giunta Comunale, in sede di deliberazione delle tariffe, può stabilire una maggiorazione fino al 50% del Diritto per le pubbliche affissioni di carattere commerciale, da applicarsi per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 4 mesi. In mancanza di modifica, la maggiorazione si intende in vigore di anno in anno.

6) Le maggiorazioni del Diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

Articolo 14 - Riduzioni

1) La tariffa del Diritto sulle pubbliche affissioni è ridotta alla metà, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 507/1993, nei seguenti casi:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo successivo del presente Regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente senza scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2) I comitati, le associazioni, le fondazioni, ed ogni altro ente senza scopo di lucro, ai fini di beneficiare della riduzione di cui al presente articolo, devono produrre al soggetto gestore idonea documentazione ovvero dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti.

3) Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali, ai fini della riduzione di cui al presente articolo, deve essere presentata idonea documentazione comprovante il requisito; l'agevolazione tariffaria non si applica se il Comune di Pisa non rientra nella circoscrizione territoriale di competenza dell'ente pubblico patrocinante o partecipante.

4) I requisiti oggettivi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono verificati direttamente dal soggetto gestore attraverso l'esame dei manifesti.

5) La presenza all'interno del manifesto di eventuali sponsor o logo tipi di carattere commerciale non fa venire meno l'agevolazione tariffaria a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore a cm² 300.

6) Le riduzioni non sono cumulabili tra loro.

Articolo 15 - Esenzioni

1) Sono inoltre esenti dal Diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/1993:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- 2) Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).
- 3) Per i manifesti la cui affissione è obbligatoria per legge, il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, nella richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione è obbligatoria.
- 4) Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.
- 5) La presenza all'interno del manifesto di eventuali sponsor o altre diciture o logo tipi a carattere commerciale non fa venir meno l'esenzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo si inferiore a cm² 300.

Capo IV – Sanzioni, interessi, recuperi, rimborsi

Articolo 16 – Importi minimi per i recuperi

- 1) Per quanto attiene agli importi minimi al di sotto dei quali non si procede al recupero del Diritto, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 17 – Rimborsi

- 1) Per ciò che concerne i rimborsi del Diritto, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 18 – Controlli e sanzioni

- 1) Il soggetto gestore vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di affissioni e sull'assolvimento degli obblighi inerenti al Diritto sulle pubbliche affissioni.
- 2) Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 507/1993.
- 4) Il soggetto gestore del servizio delle pubbliche affissioni, o direttamente il Comune, provvede tempestivamente alla copertura ovvero alla rimozione delle affissioni abusive. In caso di violazione concorrente degli obblighi tributari, il soggetto gestore procede alla notifica dell'avviso di accertamento per il recupero del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva oltre all'applicazione delle sanzioni tributarie e degli interessi.

Capo V - Norme transitorie e finali

Articolo 19 – Norma transitoria

- 1) Il Piano degli impianti per le pubbliche affissioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 14.11.1996 continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore di un nuovo piano regolante la materia.

Articolo 20 - Rinvio

- 1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché quelle del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 21 - Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2010.

Articolo 22 - Abrogazione espressa

- 1) E' abrogato il Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 20.12.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.